

ASSEGNO UNICO E UNIVERSALE

Impatto sulle Buste paga – Assegno al Nucleo residuale
Giovedì 24 marzo 2022 ore 10:00 – 12:00

Cinzia Brunazzo

Direttore scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO

Riferimenti normativi

- INPS
- - Messaggio n. 4748 del 31/12/2021 Assegno Unico e Universale – Rilascio della procedura informatica per la presentazione delle domande
- - Circolare 23 del 09/02/2022 AUU istruzioni operative
- - Circolare 34 del 28/02/2022 – istruzioni amministrative e procedurali sull'abrogazione dell'ANF e indicazioni sugli ANF residuali

Agenzia delle entrate

- Circolare 18 febbraio 2022 n. 4/E Chiarimenti in merito alla modifica del regime di tassazione 2022 «Nuovo AUU, le modifiche alle detrazioni per carichi di famiglia

Impatto sulla Busta paga

- Dal 01/01/2022
- - Modifiche al sistema di tassazione IRPEF
- - variati gli scaglioni di reddito e le aliquote
- - variate le detrazioni d'imposta sui redditi di lavoro dipendente ecc.
- Mesi di gennaio e febbraio 2022 continuano a essere riconosciuti:
 - - Assegno al Nucleo Familiare e relativa maggiorazione
 - - detrazioni per figli a carico
 - - detrazioni per famiglie numerose

MISURE ABROGATE

- A seguito dell'introduzione dell'assegno unico e universale, gli art. 10 e 11 del decreto legislativo n. 230/2021 stabiliscono quanto segue.
- A decorrere dal 1° gennaio 2022
- ABROGAZIONE del **premio alla nascita** o per adozione/affidamento (comma 353 dell'art. 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232)

MISURE ABROGATE

- Legge di Bilancio 2017
- [353. A decorrere dal 1° gennaio 2017 è riconosciuto un **premio alla nascita** o all'adozione di minore dell'importo di 800 euro. Il premio, che non concorre alla formazione del reddito complessivo di cui all'articolo 8 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è corrisposto dall'INPS in unica soluzione, su domanda della futura madre, al compimento del settimo mese di gravidanza o all'atto dell'adozione.]
- ABROGATO DAL 1/1/2022

MISURE ABROGATE

- Le domande di **premio alla nascita residue**
- > in relazione all'evento "nascita avvenuta" potranno essere acquisite per i nati fino al 28 febbraio 2022.
- > relative all'evento "compimento del 7° mese di gravidanza" a condizione che il settimo mese di gravidanza si sia concluso entro il 31 dicembre 2021 (lo stesso requisito è richiesto anche in caso di interruzione di gravidanza nell'ultimo bimestre).
- > Allo stesso modo, saranno acquisite le domande in relazione alle adozioni e affidamenti perfezionati entro il 31 dicembre 2021;

MISURE ABROGATE

- A decorrere dal 1° gennaio 2022
- l'abrogazione delle disposizioni normative concernenti il **Fondo di sostegno alla natalità** (commi 348 e 349 dell'articolo 1 della legge n. 232/2016) volto a favorire l'accesso al credito delle famiglie con uno o più figli, nati o adottati a decorrere dal 1° gennaio 2017, mediante il rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari.

MISURE ABROGATE

- A decorrere dal 1° gennaio 2022
- • potranno essere acquisite domande di **assegno di natalità (bonus bebè)**, riferite a eventi (nascite/adozioni/affidamenti) avvenuti nell'anno 2021 (articolo 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2020, n. 178);
- Ricordiamo che l'assegno per i nati adottati in affidamento preadottivo nel 2021 dipende dall' ISEE minorenni del minore per il quale si richiede l'assegno:
 - ➔ ISEE non superiore a 7.000 euro annui l'assegno di natalità è pari a 1.920 euro annui o 2.304 euro annui in caso di figlio successivo al primo;
 - ➔ ISEE superiore a 7.000 euro annui, ma non superiore a 40.000 euro, l'assegno di natalità è pari a 1.440 euro annui o 1.728 euro annui in caso di figlio successivo al primo;
 - ➔ qualora l' ISEE sia superiore a 40.000 euro l'assegno di natalità è pari a 960 euro annui o 1.152 euro annui in caso di figlio successivo al primo;

MISURE PROROGATE

- sono prorogate, per gennaio 2022 e febbraio 2022, le misure introdotte in materia di **assegno temporaneo per figli minori** (D.L. 8 giugno 2021, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2021, n. 112), nonché in materia di maggiorazione degli importi degli assegni per il nucleo familiare;
- sono corrisposte le mensilità di gennaio 2022 e febbraio 2022 **dell'assegno ai nuclei familiari** con almeno tre figli minori (art. 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448); l'assegno cessa di essere erogato a partire dalla mensilità di marzo.

MISURE ABROGATE

- A decorrere dal 1° marzo 2022:
- limitatamente ai nuclei familiari con figli e orfanili, cessano di essere riconosciute le prestazioni previste dall'articolo 2 del decreto-legge n. 69/1988 **ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE** e dall'articolo 4 del Testo Unico delle norme concernenti gli **ASSEGNI FAMILIARI** approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797;
- per effetto delle modifiche introdotte all'articolo 12 del TUIR, le attuali **detrazioni fiscali** si applicano sino al 28 febbraio 2022. Dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico spetteranno esclusivamente per i figli di età pari o superiore a 21 anni.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE RESIDUI

- A decorrere dal 1° marzo 2022:
- LA CIRCOLARE INPS 34 DEL 28/02/2022 ha fornito indicazioni in merito all'abrogazione ed ha effettuato un riepilogo delle disposizioni rimaste in vigore
- **NO** non saranno più riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari, riferite ai nuclei familiari con figli e orfanili per i quali subentra la tutela dell'Assegno unico;
- **SI** continueranno, invece, ad essere riconosciute le prestazioni di Assegno per il nucleo familiare e di Assegni familiari riferite a nuclei familiari RESIDUI

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE RESIDUI

- A decorrere dal 1° marzo 2022:
- nel nucleo familiare dove sia presente almeno un figlio a carico con età inferiore ai ventuno anni, ovvero un figlio a carico con disabilità, senza limiti di età, per il quale si ha diritto all'Assegno unico, non si potrà richiedere l'Assegno per il nucleo familiare.
- A seguito del compimento del ventunesimo anno di età dei figli, qualora non disabili, per i quali si ha diritto all'Assegno unico, si potrà presentare domanda per la prestazione ANF ma esclusivamente per soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE RESIDUI

- A decorrere dal 1° marzo 2022:
- Nei casi di figli maggiorenni di età minore di ventuno anni, qualora non si abbiano i requisiti previsti al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 230/2021,
 - 1) frequentino un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - 2) svolgano un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - 4) svolgano il servizio civile universale;Nel qual caso si ha diritto all'Assegno Unico
- potrà essere richiesta la prestazione ANF per i soggetti diversi dai figli, quali il coniuge o eventuali sorelle, fratelli o nipoti nelle previste condizioni di diritto a prestazioni ANF.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE RESIDUI

- A decorrere dal 1° marzo 2022:
- NUCLEI C.D. ORFANILI: nucleo familiare composto da 1 sola persona qualora la stessa sia titolare di pensione ai superstiti da lavoro dipendente ed abbia:
 - 1) un'età inferiore a 18 anni compiuti
 - 2) si trovi a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro
- ➡ FIGLIO ➡ NO
- ➡ CONIUGE TITOLARE DI PENSIONE AI SUPESTITI NELL'ASSOLUTA E PERMANENTE IMPOSSIBILITA' AL LAVORO ➡ SI

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE ABOLITI

- Da Marzo 2022, alle **tabella** sotto elencate non sono più riconosciuti gli ANF
- • 11 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
- • 12 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
- • 13 - Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili
- • 14 - Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con entrambi i genitori, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
- • 15 - Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile e nuclei familiari con un solo genitore, senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile
- • 16 - Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile
-
-

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE RESIDUI

Assegno per il Nucleo Familiare (ANF)	
Decorrenza	Domande di ANF presentate per periodi a partire dal 1° marzo 2022
Beneficiari	<ul style="list-style-type: none">a) Lavoratori dipendenti del settore privato e lavoratori titolari di prestazioni da lavoro dipendente;b) Lavoratori domestici e domestici somministrati;c) Lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'art. 2, comma 26, della L. 335/1995;d) Lavoratori di ditte cessate, fallite o inadempienti;e) Lavoratori agricoli a pagamento diretto ANF;f) Percettori di NASpl;g) Percettori di CIGO/CIGS/CIGD/CISOA/ASO/AIS/IMA;h) Beneficiari di prestazioni antitubercolari;i) Lavoratori in aspettativa sindacale;j) Marittimi sbarcati per infortunio o malattia;k) Lavoratori socialmente utili (LSU) e Titolari di assegno ASU a carico del Fondo Sociale Occupazione e Formazione (FSOF);l) Percettori di altre prestazioni previdenziali per le quali è prevista la corresponsione dell'ANF.

ASSEGNI AL NUCLEO FAMILIARE RESIDUI

Requisiti
(da possedere alla data del 1° marzo 2022)

Composizione del nucleo familiare

Il nucleo familiare del richiedente è composto:

- dai coniugi, con esclusione del coniuge legalmente ed effettivamente separato;
- dai fratelli, dalle sorelle e dai nipoti, di età inferiore a 18 anni compiuti ovvero senza limiti di età, qualora si trovino, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi ad un proficuo lavoro, nel caso in cui essi siano orfani di entrambi i genitori e non abbiano conseguito il diritto a pensione ai superstiti.

Condizioni

Nel nucleo familiare non deve essere presente:

- a) un figlio minorenni a carico;
- b) un figlio maggiorenne a carico, fino al compimento dei 21 anni di età, per il quale ricorra una delle seguenti condizioni:
 - 1) frequenti un corso di formazione scolastica o professionale, ovvero un corso di laurea;
 - 2) svolga un tirocinio ovvero un'attività lavorativa e possieda un reddito complessivo inferiore a 8.000 euro annui;
 - 3) sia registrato come disoccupato e in cerca di un lavoro presso i servizi pubblici per l'impiego;
 - 4) svolga il servizio civile universale;
- c) figlio con disabilità a carico, senza limiti di età.

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- L'articolo 10, comma 4 del Decreto Legislativo 230/2021 modifica l'articolo 12 del TUIR, contenente la disciplina delle detrazioni per carichi di famiglia con **effetto dal 1° marzo 2022**
- • cessano di avere efficacia le detrazioni fiscali per figli a carico minori di 21 anni, ivi incluse le maggiorazioni delle detrazioni per figli minori di tre anni e per figli con disabilità
- • è abrogata la detrazione per famiglie numerose (in presenza di almeno quattro figli).

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- **Le detrazioni base**
- Il contribuente che ha figli fiscalmente a carico ha diritto a una detrazione dall'Irpef il cui importo varia in funzione del suo reddito complessivo.

Attenzione: una persona si considera fiscalmente a carico di un suo familiare quando dispone di un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Solo per i figli di età non superiore a 24 anni, dal 1° gennaio 2019 questo limite è aumentato a 4.000 euro.

- La detrazioni di base diminuisce con l'aumentare del reddito, fino ad annullarsi quando il reddito complessivo arriva a 95.000 euro.

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- Le detrazioni base

DAL 01/03/2022

Le detrazioni base per i figli a carico		
figlio di età inferiore a 3 anni		1.220 euro
figlio di età pari o superiore a 3 anni		950 euro
figlio portatore di handicap	età inferiore a 3 anni	1.620 euro
	età pari o superiore a 3 anni	1.350 euro
con più di tre figli a carico la detrazione aumenta di 200 € per ciascun figlio a partire dal primo		

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- Le detrazioni base
- Il calcolo delle detrazioni effettive
- Detrazione base (teorica) x $\frac{95.000 - \text{reddito complessivo}}{95.000}$
- Nel reddito complessivo non va considerata l'abitazione principale e le relative pertinenze. Va compreso, invece, il reddito dei fabbricati locati assoggettato al regime della cedolare secca.
- Se i figli sono più di uno, l'importo di 95.000 euro indicato nella formula va aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo.

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- Le detrazioni base
- Fino al 28/02/2022
- **TUTTO INVARIATO**
- restano in vigore le misure in essere, ossia le detrazioni per i figli minori di 21 anni e la detrazione per famiglie numerose.
- Di conseguenza il datore di lavoro applica le detrazioni d'imposta per figli di cui all'art. 12 del TUIR nella versione vigente fino al 28/2/2022 con la verifica delle detrazioni effettivamente spettanti in sede di conguaglio di fine anno o di cessazione in base al reddito complessivo riferito all'intero periodo d'imposta.

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- **Le detrazioni base**
- **Fino al 28/02/2022**
- **TUTTO INVARIATO**
- Il ragguglio della detrazione ai soli due mesi di vigenza dell'articolo 12 deve essere effettuato anche con riferimento alla detrazione per famiglie numerose.
- Per il solo anno 2022 spettano 200 euro (solo per i mesi di gennaio e febbraio)
- La condizione richiesta dalla norma dell'esistenza di almeno quattro figli a carico può, tuttavia, verificarsi in tutto il periodo d'imposta 2022, ciò in quanto l'ulteriore detrazione non spetta per ciascun figlio, ma deve intendersi come bonus complessivo ed unitario a beneficio delle famiglie numerose, senza la necessità di verificare che l'evento che dà diritto alla detrazione stessa sia avvenuto nei primi due mesi.

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- Le detrazioni base
- Dal 01/03/2022 UNICA ECCEZIONE
- Ai sensi del combinato disposto degli articoli 12 del TUIR e 2, comma 1, lettera c), del [d.lgs. n. 230 del 2021](#), per i figli disabili di età pari o superiore a 21 anni le detrazioni fiscali di cui al citato articolo 12 sono cumulabili con l'AUU eventualmente percepito

LE MODIFICHE ALLE DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA

- Le detrazioni base
- Dal 01/03/2022 AdE circ. 4/2022
- Qualora i sostituti d'imposta non siano riusciti ad applicare tempestivamente le nuove regole, tenuto conto del necessario adeguamento dei software per la lavorazione delle buste paga e della circostanza che il 1° marzo 2022 entrano in vigore le modifiche dell'articolo 12 del TUIR, si ritiene che i sostituti d'imposta possano applicare le modifiche normative in commento entro il mese di aprile 2022, provvedendo ad effettuare un conguaglio per i primi tre mesi del 2022.

Grazie dell'attenzione

Cinzia Brunazzo

Direttore scientifico Gruppo ODCEC Area lavoro



COMITATO SCIENTIFICO
GRUPPO ODCEC
AREA LAVORO